

ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

COMUNE di CARCOFORO

COMUNE DI CARCOFORO (VC) BANDO DI GARA PER Affitto di terreni agricoli in Comune di Carcoforo.

procedura aperta

procedura: art. 22 della L. 11 febbraio 1971, n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982, n° 203 e art. 6 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n° 228, pubblicato all'albo pretorio il prot. n. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. del

Affitto di **prati, pascoli, pascoli cespugliati e incolto produttivo** siti in **Carcoforo (VC)** con una superficie ha 82, 36 70 di prato, pascolo, pascolo cespugliato e incolto produttivo:

Ha 82,36 70 di prato, pascolo, pascolo cespugliato, incolto produttivo: foglio 2 mappali 19,20,22,24,29 per la quota comunale del 16,66% ; foglio 9 mappali 154,155,156; foglio 11 mappali 10, 48; foglio 15 mappali 26, 45; foglio 16 mappali 27,28.

- In applicazione dell'atto di determinazione n° 24 del 03 maggio 2016, il giorno 31 del mese di maggio dell'anno duemilasedici, presso la sede Comune di Carcoforo, Via Centro, n. 10 alle ore 16.00, si procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l'affitto per anni 6 (sei) dei terreni di proprietà comunale: foglio 2 mappali 19,20,22,24,29 per la quota comunale del 16,66% ; foglio 9 mappali 154,155,156; foglio 11 mappali 10, 48; foglio 15 mappali 26, 45; foglio 16 mappali 27,28; nel Comune di CARCOFORO (Prov VC).

Durata e caratteristiche dell'affitto

Considerato che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti negli schemi di contratto e di capitolato allegati, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata dell'affitto è stabilita in anni sei con inizio dalla data di stipula del contratto e termine l' 11/11/2022, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

Poiché alcune aree sono di proprietà del Comune solo in quota parte, l'utilizzo da parte del conduttore non dovrà essere in alcun modo in contrasto con l'utilizzo di altri per le quote di proprietà aliena.

La base economica di riferimento, trattandosi di terreni in zone impervie, non raggiunte da rete sentieristica, non dotati di fabbricati d'alpe e che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è anche quello di favorire ed incentivare il recupero del sistema paesistico dei prati-pascoli di fondovalle, e' fissata in € 1,50/ha (in lettere € uno virgola cinquanta ad ettaro), con offerte in aumento €/ha.

Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, fissato in **un turno** a stagione estiva di pascolamento con ovi-caprini per mappale facente parte del presente bando, **(due o più turni di pascolamento nei mappali 154,155,156 foglio 9)** nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee evitando situazioni di sovraccarico. In caso di utilizzo di recinzioni elettrificate installarle e rimuoverle contestualmente al pascolamento/stazionamento del bestiame sul pascolo.

Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodo di pascolamento.

Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara:

- A) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
- B) le cooperative agricole;
- C) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto A).

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, pari alla durata del periodo di affitto.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello, predisposto dall'Ente proprietario, e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica annuale ritenuta congrua per il bene in affitto espressa in cifre e in lettere, il partecipante (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi allegati di contratto e capitolato d'affitto dei terreni oggetto del presente bando, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto dei terreni;
- 3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 4) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 5) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 6) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 7) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 8) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, né a carico del legale rappresentante;
- 9) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;

A completamento dell'offerta andrà obbligatoriamente allegata, pena l'esclusione dalla gara:

- per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo dei terreni;
- per le imprese agricole associate:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);

- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata;
- copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche degli allevamenti interessati all'utilizzo dei terreni;
- per le cooperative agricole:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo dei terreni;
- per le associazioni temporanee di scopo:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del capofila;
 - copia di scrittura privata;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche degli allevamenti interessati all'utilizzo dei terreni.

L'offerta, completa della documentazione allegata richiesta, andrà inserita in busta chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: " procedura aperta per la selezione dell'affittuario di terreni nel agricoli nel Comune di Carcoforo (VC)".

La busta sigillata contenente l'offerta andrà indirizzata a: COMUNE DI CARCOFORO presso UFFICI CONVENZIONATI VIA CENTRO, 10 13026 RIMASCO (VC) e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata r. r., sia mediante diretta consegna mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Le offerte dovranno, a pena di esclusione, necessariamente contenere gli elementi indicati ai successivi punti 1 (proposta gestionale), 2 (descrizione attività previste), 3 (relazione di mantenimento del sistema paesaggistico locale), 4 (modello di offerta economica). Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide e saranno escluse.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

PUNTEGGI:

- 1) 25/100 per proposta gestionale con particolare riferimento ai mappali 154,155,156 del foglio 9 del Comune di Carcoforo (**allegare proposta gestionale**);
- 2) 25/100 per assunzione impegno alla manutenzione di tratti di rete sentieristica locale con particolare riferimento agli accessi ai mappali 154,155,156 del foglio 9 del Comune di Carcoforo (**allegare descrizione attività previste**);
- 3) 25/100 per azioni di mantenimento del sistema paesaggistico locale: sfalci, corretti pascolamenti con equini ed avi-caprini, spietramenti , ripristini di muretti a secco e recupero di superfici seminate (campi di patate, cereali, orti) attivate dal proponente a livello del fondovalle agro-pastorale di Carcoforo; a tal proposito si faccia riferimento al "catasto pastorale di Carcoforo" redatto da UNITO e al bando della mis 323 2B GAL Valsesia per la redazione della proposta (**allegare relazione di mantenimento del sistema paesaggistico locale**);
- 4) 25/100 per la migliore offerta economica (sulla base di € 1,50 (uno,cinquanta ad ettaro) e in proporzione sui 25/100 per le altre (**compilata come da modello in calce**);

Punteggio minimo per l'aggiudicazione fissato in punti 76/100 (settantasei / cento).

La mancata realizzazione di quanto previsto nelle attività che verranno descritte dal concorrente, relativamente anche ai singoli punti precedentemente elencati 1, 2 e 3, nonché il mancato pagamento anche solo per una stagione, del canone di locazione entro i termini previsti dal contratto, porranno l'affittuario in mora e il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con la restituzione dei beni.

La base economica di riferimento, trattandosi di terreni in zone impervie, non raggiunte da rete sentieristica, non dotati di fabbricati d'alpe e che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è anche quello di favorire ed incentivare il recupero del sistema paesistico dei prati-pascoli di fondovalle, e' fissata in **€ 1,50/ha** (in lettere **€ uno,cinquanta ad ettaro**), con offerte in aumento €/ha.

A parità di posizione in graduatoria, si privilegeranno i concorrenti la cui azienda ha sede presso il comune in cui si trovano i terreni e che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, ovvero detengono altre superfici in affitto nel territorio comunale; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni successivi all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario. Essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente proprietario, accertato il mancato esercizio del diritto di prelazione di cui art. 5 del D.L gs.18 maggio 2001, n°228 nei casi previsti.

L'Ente proprietario inizierà immediatamente le procedure connesse.

Contratto

Entro 15 giorni dall'approvazione del verbale di gara, verrà predisposto apposito contratto riguardante

Affitto di terreni agricoli in Comune di Carcoforo.

Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

E' vietato il tacito rinnovo, il subaffitto, ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone d'affitto

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 03 maggio 1982, n° 203. Dovrà essere pagato a cura dell'aggiudicatario annualmente in via anticipata, e solo per il 1° anno alla firma del contratto.

L'Ente comunicherà l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle annate successive.

Il canone aggiornato potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà.

Deposito cauzionale

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari ad una annualità del canone d'affitto nel caso di contratto pluriennale, sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario a favore dell'Ente proprietario, riscuotibile dall'Ente proprietario a semplice richiesta senza eccezioni.

Il contratto di garanzia dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna della malga.

Se l'affittuario non dovesse versare sul c/c n., intestato alla proprietà, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto, entro giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al contratto di garanzia.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento, al capitolato d'affitto ed alle norme agrarie vigenti in materia ed al Codice Civile.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'offerente è, tra l'altro, informato che:

- 1) i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D. Lgs. 18 maggio 2001, n° 228, nonché dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle offerte;
- 5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 6) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a.....;
- 7) il Responsabile del trattamento è (nome Ente) nella persona die nella qualità di

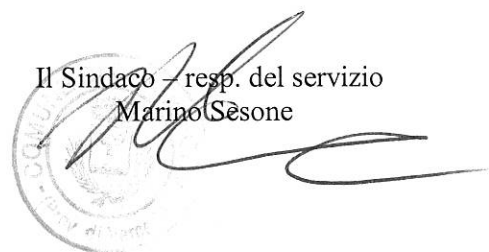
Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per..... giorni consecutivi all'albo del/i comune/i di, all'albo della Comunità Montana di, e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Provinciale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio, all'Unione cooperative della Provincia di (oppure mediante ogni altra forma di pubblicità che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara).

Per tutte le informazioni relative alla licitazione/trattativa privata o asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici dell' Ente proprietario, indirizzo.....tel.

- ogni giorno ferialle dalle orealle ore e-mail

Luogo e data

Il Sindaco – resp. del servizio
Marino Sesone



Affitto di terreni agricoli in Comune di Carcoforo.

Al Comune di Carcoforo
presso sede convenzionata uffici comunali
Via Centro n. 10
13026 RIMASCO -VC-

OFFERTA ECONOMICA

Io sottoscritt., titolare dell'impresa agricola
....., con sede legale in
....., via
....., presenta la seguente offerta economia per l'affitto dei
terreni agricoli, relativamente al bando pubblico del Comune di Carcoforo, per complessivi ettari
82,36 70 di prato, pascolo, pascolo cespugliato, incolto produttivo:

€,..... (in cifre) per ettaro.

€uro (in lettere) per
ettaro.

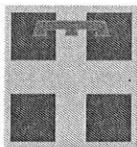
Relativamente ai seguenti terreni:

- foglio 2 mappali 19,20,22,24,29 per la quota comunale del 16,66% ; foglio 9 mappali 154,155,156; foglio 11 mappali 10, 48; foglio 15 mappali 26, 45; foglio 16 mappali 27,28.

Dalla sede, data.....

Firma:

Allegare fotocopia del documento di identità personale



ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

COMUNE di CARCOFORO

Premessa

- Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'affitto n. in data tra (COMUNE DI CARCOFORO(VC)) e (nome imprenditore affittuario) relativo a: di prati, pascoli, pascoli cespugliati e incolto produttivo sita in Carcoforo (VC) con una superficie ha 82,36 70 di prato, pascolo, pascolo cespugliato e incolto produttivo: foglio 2 mappali 19,20,22,24,29 per la quota comunale del 16,66% ; foglio 9 mappali 154,155,156; foglio 11 mappali 10, 48; foglio 15 mappali 26, 45; foglio 16 mappali 27,28.

Art.1 (Individuazione e descrizione della malga)

- Il presente capitolato disciplina l'affitto dei prati, pascoli, pascoli cespugliati e incolto produttivo siti in Carcoforo (VC) con una superficie ha 82,36 70 di prato, pascolo, pascolo cespugliato e incolto produttivo:
foglio 2 mappali 19,20,22,24,29 per la quota comunale del 16,66%;
foglio 9 mappali 154,155,156;
foglio 11 mappali 10, 48;
foglio 15 mappali 26, 45;
foglio 16 mappali 27,28.

Poiché alcune aree sono di proprietà del Comune solo in quota parte, l'utilizzo da parte del conduttore non dovrà essere in alcun modo in contrasto con l'utilizzo di altri per le quote di proprietà aliena.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, fissato **in un turno** a stagione estiva di pascolamento con ovi-caprini per mappale facente parte del presente bando, **(due o più turni di pascolamento nei mappali 154,155,156 foglio 9)**, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni della vegetazione siano idonee.

In caso di utilizzo di recinzioni elettrificate installarle e rimuoverle contestualmente al pascolamento/stazionamento del bestiame sul pascolo.

Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)

Tutta la superficie pascoliva dei terreni, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)

Alla stipula del contratto d'affitto ed alla sottoscrizione del presente capitolato, l'affittuario deve fornire alla proprietà copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 5 (Verifiche e penalità)

La proprietà si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette/ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

E' facoltà del Comune delegare alla unione Montana Valsesia il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso l'affittuario/conduttore sia oggetto di controllo in applicazione del Piano di Sviluppo rurale.

Qualora i terreni non vengano caricati con il carico minimo di UBA previsto, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio e alla scadenza dell'affitto la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei terreni, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Alla scadenza dell'affitto, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (contratto di garanzia assicurativo/bancario) sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 7 (Manutenzioni)

All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio, ovvero nel Piano pascoli ove presente.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale gestione dei terreni.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 8 (Migliorie)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività dei terreni. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dei terreni che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 9 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività d'alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/armento fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica, in caso di utilizzo di recinzioni elettrificate installarle e rimuoverle contestualmente al pascolamento/stazionamento del bestiame sul pascolo;
- d) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- e) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- f) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandatura ecc...);
- g) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- h) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni dell'azione –Sistemi pascolivi estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2007-2013;

- i) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - in caso di utilizzo di recinzioni elettrificate installarle e rimuoverle contestualmente al pascolamento/stazionamento del bestiame sul pascolo;

Art. 11 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione dei terreni l'affittuario deve osservare i seguenti divieti:

- a) utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e dissecanti;
- b) asportare il letame dal pascolo;
- c) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- d) effettuare il pascolo vagante;
- e) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- f) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- g) circolare con veicoli non autorizzati;
- h) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine;

Art. 12 (Responsabilità')

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 13 (Inadempienze e penalità)

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- **art. 2 durata della monticazione e carico:**

- per monticazione difforme € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- **art. 10 oneri particolari per la gestione della malga:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed i): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.

- **art. 11 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), c), d), e), f) ed h): € 200,00;

Art. 14 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

La mancata realizzazione di quanto previsto nelle attività che sono state descritte dall'affittuario in sede di partecipazione al bando pubblico (proposta gestionale, descrizione attività previste, relazione di mantenimento del sistema paesaggistico locale), nonché il mancato pagamento anche solo per una stagione, del canone di locazione entro i termini previsti dal contratto, potranno

l'affittuario in mora e il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con la restituzione dei beni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l' affittuario

Sig.

